

R.G. n. 26393/2023



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione XII specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

[Redacted names] nata in Uruguay il 14/7/1963,
[Redacted names] nata in Uruguay il 11/9/1996,
[Redacted names], nato in Uruguay il 11/1/2001, [Redacted names], nato in Uruguay il
13/3/1995, [Redacted names], nata in Uruguay il 11/11/1962,
[Redacted names] nata in Uruguay il 26/10/1989,
[Redacted names], nata in Uruguay il 10/1/1968, [Redacted names]
[Redacted names], nata in Uruguay il 20/8/1993, [Redacted names] nato in
Uruguay il 27/9/2001, [Redacted names], nato in Uruguay il 30/3/1996,
[Redacted names] nato in Uruguay il 4/7/1967, [Redacted names]
[Redacted names] nato in Uruguay il 30/12/1991, [Redacted names]
[Redacted names], nato in Uruguay il 10/11/1994, tutti elettivamente domiciliati in [Redacted names] via

Ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, c.f. 97149560589, in persona del Ministro *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato e difeso *ex lege*
dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Milano, avv. Isotta Vitelli Casella

Resistente

con l'intervento necessario del **PUBBLICO MINISTERO**

Il Giudice onorario,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.01.2025

letti gli atti di causa, vista la documentazione prodotta dalle parti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 281-*decies* c.p.c., depositato in data 12.07.2023, i ricorrenti chiedevano:

“Voglia l’Ill.mo Giudice adito: - riconoscere e dichiarare che i signori: 1. ... nata in Uruguay il 14/7/1963 2. ... nata in Uruguay il 11/9/1996 3. ... nato in Uruguay il 13/3/1995 4. ... nato in Uruguay il 11/1/2001 5. ... nata in Uruguay il 11/11/1962 6. ... nata in Uruguay il 26/10/1989 7. ... nata in Uruguay il 10/1/1968 8. ... nata in Uruguay il 20/8/1993 9. ... nato in Uruguay il 27/9/2001 10. ... nato in Uruguay il 30/3/1996 11. ... nato in Uruguay il 4/7/1967 12. ... nato in Uruguay il 30/12/1991 13. ... nato in Uruguay il 10/11/1994 - sono tutti cittadini italiani; - ordinare al Ministero dell’Interno e per esso all’Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti. - ordinare al Ministero dell’Interno, e per esso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell’avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l’iscrizione all’AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”

Il Ministero resistente si costituiva con comparsa depositata dall’Avvocatura dello Sato in data 12.07.2024, chiedendo: *“Voglia il Tribunale adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la pretesa di controparte ove non risulti provata la sussistenza dei requisiti di legge e, in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande di controparte, compensare le spese di lite per le ragioni esposte.”*

Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non si costituiva.

Parte ricorrente, a ciò autorizzata, provvedeva ad integrare la documentazione in atti e ad interloquire in ordine alla data di nascita dell'ascendente ... come da memoria del 08.01.2025.

Dalla documentazione in atti si evince che tutti i ricorrenti discendono in linea retta, attraverso numerosi passaggi generazionali (fino a 7), da ... i, nato a Mandello del Lario (LC) il 14.09.1843.

Si rileva, inoltre, che tutti gli istanti e i relativi ascendenti (ad esclusione dell'avo) sono nati, hanno vissuto, tutt'ora vivono e sono radicati nel territorio uruguayano, come si riscontra dalla lettura dei certificati in atti (docc. da 5 a 40) che attestano, oltre ai legami famigliari, i titoli di studio e/o la professione esercitata, da ciascuno, nel Paese di provenienza.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* avanzata dai ricorrenti, accertato il rapporto (naturale o giuridico) di filiazione, si applicano *ratione temporis*, l'articolo 4 del Codice civile 1865, l'articolo 1 della Legge 555/1912 e l'articolo 1 della Legge 91/1992, che richiedono unicamente la discendenza in linea retta, senza interruzioni volontarie (alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza delle S.U. Corte di Cassazione Sent. n 4466/2009 in punto di discendenza in linea materna ante 1° gennaio 1948).

Con riferimento all'art. 1 della L. 91/1992, il Giudice del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 26.11.2024, ha sollevato questione di incostituzionalità, per violazione degli artt. 1 e 117 della Costituzione, che si condivide e si ritiene di poter estendere anche agli artt. 1 della L. 555/1912 e art. 4 del Cod. civ. 1865.

Tali ultime disposizioni, da tempo abrogate, costituiscono ancora oggi la disciplina di riferimento nella ricostruzione del rapporto di cittadinanza per discendenza dall'epoca preunitaria (ante 1861) sino al 1992 (Legge 91/1992). Trattandosi di norme che incidono sullo "*status civitatis ... status permanente ed imprescrittibile*" (come statuito dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza sopra richiamata), l'abrogazione non inibisce una loro dichiarazione di incostituzionalità (Corte costituzionale sentenza n. 4 del 16-27 gennaio 1959).

Si ritiene che l'art. 1 legge 91/1992, l'art. 1 legge 555/1912 e l'art. 4 Codice Civile 1865 violino l'articolo 1 c. 2 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che l'acquisto della cittadinanza italiana *iure sanguinis* sia subordinato ad ulteriori requisiti di collegamento con il "*popolo*" italiano.

Difatti, riconoscere la cittadinanza *iure sanguinis* soltanto in forza della discendenza da unavo italiano appare in contrasto con i principi sottesi agli articoli, 1 c.2, 3 e 117 della Costituzione, in quanto altera il rapporto tra Stato, cittadini ed Enti sovranazionali, conducendo ad irragionevoli disparità di trattamento.

Prima di entrare nel merito dei motivi per i quali si eccepisce d'ufficio l'incostituzionalità degli articoli 1 L. 91/1992; 1 L. 555/1912 e 4 Cod. Civ. 1865, pare opportuno sottolineare che non sussiste alcuna possibilità di interpretare le norme sopra richiamate in modo costituzionalmente conforme.

Dette disposizioni, infatti, sono inequivoche: l'unico elemento necessario per l'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis* è la discendenza diretta da un cittadino italiano.

Ebbene, pur non essendo espressamente definiti da alcuna norma, i concetti di "cittadinanza" e di "popolo" costituiscono il presupposto fondamentale dell'appartenenza del soggetto allo Stato, nonché il criterio di attribuzione di diritti e doveri. In particolare, il concetto di popolo si identifica con l'insieme dei cittadini cui si riferiscono le norme costituzionali che, agli stessi, riconoscono diritti ed impongono doveri.

Poiché al popolo appartiene la sovranità (art. 1 c.2 Cost.), si dubita che la stessa possa essere esercitata "nelle forme e nei limiti della Costituzione" da soggetti privi di un legame effettivo, concreto ed attuale con l'Italia e il suo territorio.

In altre parole, il riconoscimento della cittadinanza, densa di contenuti pacificamente consistenti nel complesso di diritti e doveri riconosciuti dalle norme costituzionali, che dettano i principi sui quali si fonda il concetto di "popolo" italiano, non può riguardare soggetti di fatto totalmente estranei alla comunità nazionale, ancor più ove si consideri che lo *status* di cittadino italiano comporta automaticamente l'acquisizione della cittadinanza europea (articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Sul punto, per quanto la legislazione europea non definisca il concetto di cittadinanza, rimandandolo alle singole legislazioni nazionali, la libera circolazione dei cittadini europei disciplinata dalla direttiva 2004/38/CEE, recepita nel D. Lgs. 30/2007, presuppone un legame territoriale fra il cittadino e il Paese comunitario di origine, come si evince, altresì, dalle norme che regolano il suo eventuale allontanamento, posto che il cittadino europeo non viene espulso ma allontanato/accompagnato presso lo Stato europeo di appartenenza.

Dunque, in assenza di un'appartenenza del soggetto anche alla comunità territoriale, il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* contrasta con gli obblighi sanciti dall'art. 117 comma 1 della Costituzione che espressamente rinvia “*ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”.

Quanto alla ritenuta illegittimità degli articoli 1 L. 91/1992; 1 L. 555/1912 e 4 Cod. Civ. 1865, in relazione all'art. 3 della Costituzione, appare irragionevole il diverso trattamento riservato al coniuge del richiedente il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*.

Dall'esame della legge 91/1992, il coniuge, infatti, deve dimostrare, attualmente, un livello intermedio di conoscenza della lingua italiana (B1) o, in alternativa, la sottoscrizione di un accordo d'integrazione (di cui all'art. 4 bis T.U.I.) “*articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno*”, diretto ad accertare il suo concreto inserimento in Italia. Al cittadino che ha ottenuto il riconoscimento *iure sanguinis*, invece, non sono richiesti altri requisiti oltre la prova della discendenza.

La disparità di trattamento è evidente e ugualmente sproporzionata nella disciplina che regola l'acquisto della cittadinanza da parte di cittadini di Paesi terzi, ai quali è richiesta la puntuale dimostrazione del loro radicamento sul Territorio nazionale.

Anche la pretesa tutela dei legami familiari, di cui agli articoli 29 Cost. e 8 CEDU, non vale a giustificare il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* per sola discendenza, soprattutto ove si consideri che le norme di cui si presume l'incostituzionalità non pongono alcun limite generazionale nell'ascendenza, fino all'epoca preunitaria.

Rapporti sì tanto risalenti nel tempo non rientrano nel concetto di famiglia nucleare protetta dalla nostra Carta costituzionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per tutti i motivi sopra concisamente esposti, non appare manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'articolo 1 della legge 91/1992, dell'articolo 1 della legge 555/1912 e dell'articolo 4 del Codice Civile del 1865, nella parte in cui dette disposizioni prevedono, quale unico presupposto per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, l'essere figlio di un genitore italiano, per contrasto con gli articoli 1, comma 2, 3 e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

